



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Amedeo **Federici** Presidente

Angelo **Bax** Consigliere rel.

Nicola **Ruggiero** Consigliere

ha emesso la seguente:

**SENTENZA**

Nel giudizio di responsabilità recante il n. **60944/R** del registro di segreteria, promosso dal Vice Procuratore Generale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 23 novembre 2017 nei confronti del sig. Luigi **Pieruzzi** nato a Campo nell'Elba ed ivi residente in via dei Forcioni n. 364, non costituito in giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 5 giugno 2019, il consigliere relatore dott. Angelo Bax, il Procuratore Regionale dott.ssa Acheropita Mondera, non costituita e non comparsa la parte convenuta.

Visto l'atto introduttivo ed i documenti tutti del giudizio;

**FATTO**

Con atto di citazione depositato in data 23 novembre 2017 la parte attorea conveniva in giudizio davanti a questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti il sig. Luigi Pieruzzi, nella qualità di consulente del Sindaco di Campo dell'Elba.

Il giudizio ha origine in una notizia di stampa del Corriere della Sera

del 13 ottobre 2005 a seguito della quale la Procura contabile apriva una indagine nei confronti di alcuni dipendenti del Comune di Campo dell'Elba.

La Guardia di Finanza Compagnia di Portoferraio con nota del 18 ottobre 2012 trasmetteva la sentenza n. 208/2012 del Tribunale di Livorno – Sezione Penale – emessa nei confronti, tra gli altri, di Pieruzzi Luigi, mentre con nota del 15 dicembre 2015, a seguito di richiesta della Procura, la medesima polizia inquirente trasmetteva, unitamente a documentazione, copia del verbale del dibattimento in grado di appello (in data 30 ottobre 2014) con cui la Corte di Appello di Firenze sez. II, a seguito della rinuncia del Procuratore Generale, dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione della menzionata sentenza n. 208/2012.

La parte attorea richiedeva al Comune interessato ulteriore documentazione afferente, in particolare, ad eventuali costituzioni in mora nonché il carteggio dei procedimenti disciplinari dei soggetti coinvolti, cui rispondeva il Comune con nota del 19 maggio 2017.

I fatti oggetto di disamina vertevano: a) sulla legittimità di alcuni atti deliberativi dell'amministrazione comunale di Campo dell'Elba relativi all'assegnazione dell'appalto per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani; b) su illecite pretese ed abusi commessi da parte di alcuni dipendenti del Comune al fine di snellire le procedure di affidamento dei detti servizi.

Osservava la Procura contabile che, in riferimento agli episodi concussivi, il giudice penale aveva scrutinato la responsabilità del sig.

Pieruzzi Luigi mediante la riqualificazione dei fatti a lui ascritti nel reato di corruzione di cui all'art. 319 c.p. dichiarando di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

A seguito di invito a dedurre ritualmente notificato non pervenivano deduzioni difensive.

Con atto introduttivo del giudizio la Procura contabile riteneva la sussistenza degli elementi fondanti la responsabilità amministrativa, atteso che l'elemento del rapporto di servizio appariva certo ed incontestabile in quanto la posizione rivestita dal sig. Pieruzzi Luigi era di *"consulente e collaboratore del Sindaco e della Giunta per la manutenzione del territorio e per il coordinamento degli operatori tecnici"*, nonché *"coordinatore del reparto operai"*: cfr. Guardia di Finanza Compagnia di Portoferraio.

L'elemento soggettivo della condotta, secondo la parte attorea, era qualificabile come dolosa siccome emerso in tre episodi, per avere il Peruzzi preteso tre auto da un imprenditore che aveva pratiche in corso con il Comune di Campo nell'Elba, ed in specie nei tre episodi contestati: a) in un primo aveva preteso ed ottenuto dal sig. Freni Giancarlo, titolare della ditta Ecosider operante all'interno dell'Ecocentro del Vallone, un autoveicolo Marca Fiat modello Panda, in favore del responsabile dell'ufficio tecnico e responsabile del Procedimento per l'Edilizia e Urbanistica, sig. Fabrizio Sabatini, allo scopo di snellire le pratiche per l'insediamento della Ecosider all'interno dell'Ecocentro del Vallone; b) in un secondo episodio l'odierno convenuto aveva preteso ed ottenuto l'acquisto da parte del

titolare della ditta Ecosider di una autovettura - Lancia Dedra da destinare al proprio uso personale e con intestazione della medesima autovettura al figlio Luca; c) in seguito durante i lavori di preparazione della piattaforma all'interno dell'Area del Vallone, il sig. Pieruzzi Luigi aveva preteso ed ottenuto l'acquisto, sempre da parte del titolare della ditta Ecosider, di una terza autovettura -Land Rover – da utilizzare per la caccia ed intestata all'altro figlio Stefano.

Ritenuta la sussistenza della responsabilità amministrativa, la Procura contabile procedeva alla quantificazione del danno, prendendo come riferimento il doppio del valore delle auto acquistate dall'imprenditore Freni, due delle quali, per un totale accertato in sede penale di € 13.000,00, erano andate a beneficio del Pieruzzi, il quale aveva gestito direttamente i rapporti con l'imprenditore, mentre una, la Fiat Panda, pagata € 3.500,00, era andata a beneficio del Sabatini (responsabile dell'ufficio tecnico).

Oltre al danno quantificato in € 16.500,00, in favore del Comune di Campo dell'Elba, la parte attorea chiedeva la rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese di giudizio in favore dello Stato.

Con ordinanza istruttoria n. 27/2019 questa Sezione chiedeva al Comune di campo dell'Elba il titolo fondante l'inserimento del Pieruzzi Luigi nell'organizzazione comunale e le modalità di espletamento del servizio del medesimo convenuto nel periodo aprile 2000 – settembre 2001.

Con nota prot. n. 3923 del 22 marzo 2019 il Comune di Campo nell'Elba affermava che dall'attività ricognitoria svolta non erano

emersi atti formali dai quali rilevare le modalità con le quali l'attività del Pieruzzi si era concretizzata.

Nella udienza di discussione, non costituita e non comparsa la parte convenuta, la parte attorea insisteva per la declaratoria della contumacia, la sussistenza del rapporto di servizio e l'accoglimento per intero delle richieste attoree; quindi la causa veniva introitata per la decisione.

### **DIRITTO**

Osserva il Collegio che in tema di rapporto di servizio occorre fare riferimento agli orientamenti della Corte di Cassazione (Sez. un. della Cassazione 26806/2009) che hanno teso a privilegiare, per fondare la giurisdizione della Corte dei conti, un criterio oggettivo, che fa leva sulla natura pubblica delle funzioni espletate e delle risorse finanziarie a tal fine adoperate.

Nell'ancorare la giurisdizione contabile, il rapporto di servizio tra l'agente e la Pubblica Amministrazione può derivare anche dal fatto di investire un soggetto, altrimenti estraneo all'Amministrazione medesima del compito di porre in essere in sua vece un'attività, senza che rilevi né la natura giuridica dell'atto di investitura – provvedimento, convenzione o contratto – né quella del soggetto che la riceve, sia essa una persona giuridica o fisica, privata o pubblica (cfr. anche Cass. Sez. un. 15599/2009 e Sez. un. 2289/2008).

L'affidamento da parte di un ente pubblico ad un soggetto esterno, da esso controllato, della consulenza di un servizio pubblico *“manutenzione del territorio e per il coordinamento degli operatori*

*tecnicisti*”, nonché “*coordinatore del reparto*” operai determina un assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti anche se l’estraneo venga investito solo di fatto dello svolgimento di una data attività in favore della Pubblica Amministrazione (Sez. un. n. 22652/2008).

L’essere stato *de facto* inserito nell’apparato organizzativo pubblico e l’aver partecipato all’attività dell’Amministrazione determina il radicamento della giurisdizione contabile.

Ritenuta la giurisdizione contabile, va dichiarata la contumacia del convenuto il quale, pur evocato in giudizio ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (16 aprile 2019) in quanto trasferitosi all’estero in luogo non noto, non si è costituito.

In sede penale per l’odierno convenuto si è ritenuto di non dover procedere ai sensi dell’art. 319 c.p. per prescrizione (sentenza Tribunale di Livorno – Sezione Penale n. 208/12).

Tuttavia sono da richiamare i consolidati orientamenti giurisprudenziali secondo cui la declaratoria di estinzione dei reati contestati per intervenuta prescrizione, siccome nelle ipotesi di pronunce di proscioglimento del GUP ex art. 425 c.p.p., non può derivare alcun vincolo per le valutazioni autonome del giudice contabile in ordine alla sussistenza dei fatti causativi di danno erariale: cfr. Corte conti, Sez. I centr. 60/2017.

In ordine al rapporto tra giurisdizioni il Giudice di Legittimità ha affermato che la giurisdizione penale e quella civile per risarcimento dei danni derivante da reato, da un lato, e la giurisdizione contabile,

dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali

anche quando investono il medesimo fatto materiale: in termini C.

Cass. SS.UU. 21 maggio 2014 n. 11229.

Infatti il processo contabile è incentrato sull'accertamento dei danni

erariali, quale conseguenza della violazione degli obblighi di servizio

da parte degli agenti pubblici, fra i quali si annoverano quelli in

rapporto di servizio con l'Amministrazione, mentre il giudizio penale

attiene alla violazione dei precetti penali, con la conseguenza che la

dichiarazione di prescrizione penale o di non luogo a procedere (cfr.

Sezione giurisdizionale Regione Liguria 31 marzo 2003 n. 334 e

Sezione giurisdizionale Regione Lombardia 10 aprile 1999 n. 146) non

fa venir meno la possibilità di una responsabilità contabile, sia pure

collegata alla medesima vicenda, ma riguardata con diverse finalità,

sulla base di differenti scale di riferimento parametrico per la

valutazione della sussistenza degli specifici presupposti oggettivi e

soggettivi: cfr. Corte conti Sez. I Centr. 12 marzo 2012 n. 122.

Peraltro la pur residuale efficacia della sentenza penale richiede che la

sentenza penale sia stata emessa a seguito di dibattimento o di

giudizio abbreviato, per cui non sono sufficienti né una sentenza di non

luogo a procedere (Cass. 24475/2014), né un provvedimento di

archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari (cfr. questa

Sezione n. 94/2009).

Entrando nel merito sono sussistenti gli elementi costitutivi della

responsabilità amministrativa, al di là del rapporto di servizio già

scrutinato antecedentemente.

Esiste una condotta anti giuridica dolosa derivante dall'aver preteso il Pieruzzi tre auto (in tre episodi diversi) per intervenire su procedimenti amministrativi in corso con chiaro nesso di causalità e determinazione del danno erariale quantificato dalla Procura nella misura pari al doppio del valore delle auto acquistate dall'imprenditore sig. Freni.

Conseguenza logica del discorso è che va condannata la parte convenuta per l'importo pari a € 16.500,00 già comprensivo di rivalutazione, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Procuratore Regionale nei confronti del sig. Luigi Pieruzzi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie la domanda attorea e condanna la parte convenuta alla somma di € 16.500,00 già comprensiva di rivalutazione, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura pari a €. 260,21.= (diconsi Euro Duecentosessanta/21.=).

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2019.

**Il Consigliere Estensore**

**Il Presidente**

F.to Angelo Bax

F.to Amedeo Federici

Depositata in Segreteria il 05/09/2019

**Il Direttore di Segreteria**

F.to Paola Altini